

**DECRETO 18 Novembre 2005**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
di concerto con  
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**emana il seguente**

**DECRETO**

**Valore della variazione percentuale, salvo congruaggio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nonché' valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.  
(G.U. n.278 del 29-11-2005)**

**Visto** l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;  
**Visto** l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

**Visto** l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

**Visto** l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

**Visto** l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il decreto 20 novembre 2004 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2004) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003»;

**Vista** la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 ottobre 2005, prot. n. 6956, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2003 ed il periodo gennaio-dicembre 2004 e' risultata pari a +2,0;

**Vista** la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 ottobre 2005, prot. n. 6955, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2004 ed il periodo gennaio-dicembre 2005 e' risultata pari a +1.7, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2005 la variazione pari a +0,2 dell'indice del mese di settembre 2005 e per i mesi di novembre e dicembre 2005 la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

**Considerata** la necessita' di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2005;

**di determinare** la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2006, salvo congruaggio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005;

**di indicare** le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennità integrativa speciale;

**Decreta:**

**Art. 1.**

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004 e' determinata in misura pari a +2,0 dal 1° gennaio 2005.

**Art. 2.**

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 e' determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2006, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3. Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni